

4.

La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio

4.1 Premessa

Nel presente capitolo analizzeremo la corretta valutazione civilistica e fiscale di ogni singola voce di bilancio sulla base delle disposizioni previste, rispettivamente, dall'art. 2426 c.c. e dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per la valutazione civilistica faremo riferimento ai principi contabili nazionali (così come revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità). Viceversa, per la valutazione fiscale, faremo riferimento agli artt. 72-110 del TUIR integrati, ove possibile, dai chiarimenti ministeriali (circolari, risoluzioni) e giurisprudenziali.

4.2 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dal denaro e dai valori in cassa, assegni, depositi bancari e postali. Al momento della redazione del bilancio, la società è tenuta a determinare la reale sussistenza delle disponibilità prontamente utilizzabili per qualsiasi scopo (princ. OIC n. 14).

A tal fine occorrerà individuare:

- la differenza esistente tra il saldo contabile e il saldo effettivo di cassa;
- l'esistenza di fondi liquidi vincolati.

Nella tabella seguente riportiamo le indicazioni previste dall'OIC 14 in merito alla rilevazione delle disponibilità liquide.

Tabella n. 1: Tipologia e natura delle disponibilità liquide

Tipologia	Natura
Depositi bancari e postali	Disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine
Assegni	Titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e similari) esigibili a vista, nazionali ed esteri
Denaro e valori di cassa	Moneta a corso legale nazionale e valori bollati (es. francobolli, marche da bollo) per importi compatibili con le esigenze correnti. In questa voce non vanno ricomprese né le cambiali attive in portafoglio né i titoli di stato a breve

Disponibilità in valuta estera	Le disponibilità liquide in valuta estera possono essere costituite da monete a corso legale in altri paesi o da assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto
Sospesi di cassa	Uscite di numerario già avvenute ma non ancora registrate. Devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile, effettuando le relative registrazioni contabili con contropartita gli appropriati conti patrimoniali o economici
Fondi liquidi vincolati	Fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi (ad es. depositi bancari vincolati, fondi tenuti a garanzia, prestiti da utilizzare per scopi specifici)
Casse funzionanti a fondo fisso	Vanno eliminate nel più breve tempo possibile. Queste casse sono dotate di fondi a giacenza prefissata, non presentano contabilmente variazioni nella dotazione iniziale, in quanto la contabilizzazione delle uscite intervenute è temporaneamente sospesa; periodicamente i giustificativi di spesa vengono consegnati alla contabilità generale che registra, nei termini di legge previsti, le uscite e relative contropartite, nonché l'immediato reintegro della cassa stessa, che avviene a mezzo di giro fondi da altra cassa o banca. Alla data di bilancio può quindi verificarsi che contabilmente appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati, con conseguente necessità di rettifica nel bilancio

4.2.1 Denaro e valori di cassa

La cassa è costituita dal denaro (moneta avente corso legale) e dai valori bollati (marche da bollo, francobolli). Per la redazione del bilancio, è opportuno suddividere tra:

- a) denaro contante;
- b) assegni;
- c) altri valori.

Le valute estere esistenti in cassa devono essere indicate:

- al cambio fisso, se appartenenti a paesi inclusi nell'Unione Europea;
- al costo di acquisto o, se inferiore, a quello di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, se appartenenti a paesi non inclusi nell'Unione Europea.

Occorre considerare che:

- 1) il saldo del conto "cassa" non deve mai essere elevato (tenuto conto della natura dell'attività svolta) e deve essere sempre positivo o nullo (in caso contrario l'Amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari o considerare il denaro come ripartito tra i soci ovvero assegnato/utilizzato dall'amministratore);

- 2) i pagamenti di fatture d'importo elevato non devono mai essere effettuati mediante l'uso della cassa;
- 3) al momento della predisposizione del bilancio, tutti gli assegni ricevuti e non ancora presentati in banca devono essere classificati alla voce "assegni";
- 4) in caso di consistenti movimenti di cassa, l'Amministrazione finanziaria può presumere che i versamenti ed i prelievi nascondano delle operazioni "in nero";
- 5) l'uso del denaro contante per operazioni superiori a € 10.329,14 può essere effettuato solo attraverso assegni bancari, circolari e postali non trasferibili (con intestazione esatta e completa), carte di credito, ordini di pagamento, ricevute e simili.

In sede di chiusura di bilancio, occorrerà verificare:

- *l'effettiva consistenza del conto "cassa" con il relativo saldo contabile.* Le eventuali differenze possono essere dovute a (abbuoni non contabilizzati), movimenti finanziari non rilevati o rilevati in maniera inesatta;
- *la composizione del conto "cassa".* In particolare, questo conto dovrà essere depurato dei "sospesi" e delle cambiali attive in portafoglio (quest'ultime da rilevare separatamente); sdoppiato nei sottoconti "cassa contanti e valori" (per il liquido, le valute estere, le carte ed i valori bollati e francobolli) e "cassa assegni" (per gli assegni bancari e circolari). In tal caso in p.d. si avrà la seguente rilevazione:

	#	a	Cassa		100,00
	Cassa contanti			50,00	
	Cassa assegni			50,00	

- l'esistenza di eventuali sospesi di cassa/esborsi di denaro in c/future spese (movimenti di denaro già avvenuti ma non ancora rilevati contabilmente). In tal caso in P.D. si rileverà (per l'importo corrispondente):

	Anticipi c/spese	a	Cassa		50,00
--	------------------	---	-------	--	-------

Anticipi c/spese: voce C.II.5 attivo s.p.

Al momento della ricezione delle note spese occorrerà rilevare i relativi costi:

	#	a	Anticipi c/spese		50,00
	Rimborso spese documentate (o altro)			40,00	
	Cassa (in caso di restituzione della differenza)			10,00	

- l'avvenuta contabilizzazione dei pagamenti e degli acquisti di beni/servizi per i quali non è ancora giunta la fattura;

	Pagamento in attesa di fattura	a	Cassa		10,00
--	--------------------------------	---	-------	--	-------

Pagamento in attesa di fattura: voce C.II.5 attivo s.p.

Al momento della ricezione della fattura:

	#	a	Fornitori		12,00
	Merci c/acquisti			10,00	
	IVA ns/credito			2,00	
	Fornitori	a	#		12,00
			Pagamento in attesa di fattura	10,00	
			Cassa	2,00	

Valutazione fiscale

Nessuna disposizione specifica è prevista dal TUIR per la valutazione del denaro in cassa.

4.2.2 Depositi bancari e conti correnti postali

Valutazione civilistica

I depositi bancari e i conti correnti postali sono costituiti dai:

- fondi disponibili presso gli istituti bancari, finanziari o l'amministrazione postale, incassabili a pronti o a breve termine;
- conti bancari presso istituti italiani ed esteri;
- conti in valuta presso istituti italiani ed esteri (da convertire al cambio di fine esercizio).

Valutazione fiscale

L'Ente poste italiane e le banche sono tenuti ad operare una ritenuta pari al 27% a titolo di acconto sugli interessi e gli altri proventi corrisposti alle società di capitali, s.n.c., s.a.s. ed altri soggetti equiparati dall'art. 5 del TUIR (art. 26, c. 2, d.P.R. n. 600/1973).

Questa ritenuta deve essere scomputata dall'IRES netta dovuta dalle società di capitali e, per le società di persone, attribuita a ciascun socio (ai fini IRPEF) in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Gli interessi concorrono alla formazione del reddito d'impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio.

4.2.3 Valori bollati e postali

Il costo sostenuto per l'acquisto di marche da bollo, cambiali e francobolli può essere documentato mediante l'emissione di un'apposita distinta.

Lo scarico del conto "cassa e valori bollati" può essere rilevato periodicamente e non ad ogni singolo utilizzo (es. ogni settimana o in base agli intervalli di tempo ritenuti più opportuni).

Esempio:

All'atto dell'acquisto di marche da bollo e francobolli:

	Cassa valori bollati e postali	a	Cassa contanti	10,00
--	--------------------------------	---	----------------	-------

Dopo l'utilizzo dei francobolli (periodicamente):

	Spese postali	a	Cassa valori postali	2,00
--	---------------	---	----------------------	------

Dopo l'utilizzo di marche da bollo:

	Imposte e tasse deducibili	a	Cassa valori bollati	8,00
--	----------------------------	---	----------------------	------

4.2.4 Carte di credito

Com'è noto, la carta di credito consente di acquistare, mediante l'apposizione di una semplice firma, beni e servizi senza l'obbligo di pagamento diretto al fornitore. La carta di credito non costituisce un titolo di credito o un altro mezzo di pagamento, bensì rappresenta un semplice documento di identificazione e di legittimazione (*ex art. 2002 c.c.*) per l'acquisto di beni e servizi a credito (in tal senso: ris. min. 5-10-1985, n. 8/727).

La rilevazione contabile delle operazioni effettuate mediante l'utilizzo di carte di credito può essere effettuata con le seguenti modalità:

Vendita

All'atto della vendita (incasso in denaro di € 400,00 e con carte di credito per € 500,00)

	#	a	Vendite	900,00
	Cassa		400,00	
	Crediti		500,00	

All'atto dell'accredito da parte della società emittente la carta di credito (al netto delle commissioni)

	#	a	Crediti	500,00
	Banca c/c		495,00	
	Commissioni passive		5,00	

Acquisto

All'atto dell'acquisto:

	#	a	Carte di credito c/acquisti	600,00
	Merci c/acquisti		500,00	
	IVA ns/credito		100,00	

All'atto del ricevimento dell'estratto conto:

	#	a	Banca c/c	602,00
	Carte di credito c/acquisti		600,00	
	Commissioni passive		2,00	

4.3 Crediti

4.3.1 Crediti v/clienti

Valutazione civilistica

I crediti devono essere contabilizzati in bilancio al momento dell'acquisizione del relativo diritto sottostante dal punto di vista giuridico.

In particolare, il conto "crediti" (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) deve essere suddiviso tra:

- 1) crediti verso clienti (voce C.II.1);
- 2) crediti verso imprese controllate (voce C.II.2);
- 3) crediti verso imprese collegate (voce C.II.3);
- 4) crediti verso controllanti (voce C.II.4);
- 5) crediti verso altri (voce C.II.5).

Contabilmente, i crediti devono essere iscritti in base al *valore di presumibile realizzo* (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.). A tal fine, quindi, il valore nominale dei crediti deve essere rettificato (princ. cont. OIC n. 15):

- delle perdite per inesigibilità (da imputare nel conto economico degli esercizi in cui le stesse possono essere ragionevolmente previste, anche se non ancora realizzate con certezza);
- dei resi e delle rettifiche di fatturazione;
- degli sconti e degli abbuoni;
- degli interessi non maturati;
- delle eventuali altre cause di minor realizzo.

Operativamente, la svalutazione dei crediti può attuarsi:

- a) in *forma analitica* per le perdite subite in relazione alle situazioni di inesigibilità già manifestatesi, ovvero per altre inesigibilità semplicemente temute o latenti e ragionevolmente prevedibili (es. anzianità del credito, consegna di merci difettose, previsione di sconti o abbuoni). In queste ipotesi la contropartita della svalutazione è costituita dallo stanziamento di un "fondo svalutazione crediti". Questo fondo (che non compare in bilancio in quanto i crediti sono iscritti già al netto dello stesso) deve essere utilizzato per stornare l'importo dei crediti nel momento in cui la relativa inesigibilità è divenuta definitiva sulla base di considerazioni legali, fiscali o pratiche. Nella nota integrativa dovranno essere fornite le opportune informazioni sul valore nominale dei crediti, le svalutazioni e le relative motivazioni (art. 2427 c.c.);
- b) in *forma generica* (non direttamente correlata ad un credito specifico). In questo caso il relativo accantonamento a "fondo rischi su crediti" andrà contabilizzato in corrispondenza della voce B.3 ("Fondi rischi e oneri - altri") del passivo dello stato patrimoniale. In particolare, l'importo da stanziare dovrà essere determinato sulla base dell'analisi di tutti i fattori

ritenuti sintomatici dell'impossibilità di recuperare il credito (es. percentuali storiche, rischio paese ecc.).

La costituzione del fondo può trovare, a seconda della natura dei crediti interessati, le seguenti contropartite a conto economico:

- “*svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante*” (voce B.10.d), se i crediti sono di natura commerciale;
- “*svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*” (voce D.19.b), se i crediti sono di natura finanziaria.

In sede di chiusura di bilancio sarà necessario concordare la reale consistenza dei crediti con la somma delle singole posizioni rilevate in contabilità. Le eventuali differenze potranno essere dovute a:

- l'errata imputazione di un codice di un cliente (necessità di storno);
- l'errata contabilizzazione di abbuoni (da “girare” a sopravvenienza);
- l'esistenza di crediti insoluti per vari motivi (es. cessazione attività, cambio residenza, contestazioni, irreperibilità da anni).

Esempio:

Scritture di assestamento

Svalutazione di un credito vantato nei confronti del cliente Z (€ 1.000,00) per un importo pari a € 300,00 in quanto considerato di dubbia esigibilità

	Svalutazione crediti v/cliente Z	a	Fondo svalutazione crediti	300,00
--	----------------------------------	---	----------------------------	--------

Rilevazione di errori sulla riscossione della fattura relativa ad un credito concesso al cliente X nel corso dell'anno precedente per € 100,00

	Crediti v/cliente X	a	Sopravvenienze attive	100,00
--	---------------------	---	-----------------------	--------

Abbuoni concessi al cliente Y di ammontare pari a € 100,00

	Abbuoni passivi	a	Cliente Y	100,00
--	-----------------	---	-----------	--------

Nel corso dell'anno n+1, il credito vantato nei confronti del cliente Z viene riscosso per un ammontare pari a € 200,00

	# Fondo svalutazione crediti	a	Crediti v/cliente Z	300,00	1.000,00
	Perdite su crediti			500,00	
	Cassa			200,00	

Valutazione fiscale

L'art. 106 del TUIR regola la deducibilità fiscale delle svalutazioni, degli accantonamenti per rischi e delle perdite sui crediti iscritti in bilancio.

Gli accantonamenti e le svalutazioni deducibili

Le svalutazioni dei crediti commerciali iscritti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti assunti al lordo delle svalutazioni stesse (art. 106, c. 1, TUIR). Stante quanto sopra, quindi, mentre in bilancio i crediti sono iscritti già al netto delle relative svalutazioni, per la determinazione dell'importo della svalutazione fiscalmente deducibile è necessario fare riferimento al relativo valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

In particolare, il **valore fiscale dei crediti** deve essere determinato:

- *al lordo delle svalutazioni già operate e dei ratei attivi calcolati sugli stessi;*
- *al netto dei risconti passivi e delle perdite già accertate nel periodo d'imposta ed in quelli precedenti* (in questo senso, quindi, le perdite riducono il costo fiscalmente riconosciuto dei crediti).

Si ricorda che l'eventuale rivalutazione dei crediti rappresenta una scelta esclusivamente civilistica che, se operata, assume rilevanza anche fiscale (circ. min. 3-5-1996, n. 108/E).

Crediti rilevanti

Per la determinazione del limite dello 0,50% rilevano esclusivamente le seguenti tipologie di crediti:

- a) *i crediti iscritti in bilancio nell'attivo dello stato patrimoniale* (ris. min. 20-7-1995, n. 225/E);
- b) *i crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate al c. 1 dell'art. 85 del TUIR, ovvero:*
 - la cessione di beni e le prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (compresi i crediti "per fatture da emettere");
 - la cessione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - la cessione di azioni, di quote, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, anche se non rientranti tra quelle al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Per la determinazione della quota deducibile devono essere ricompresi: — i crediti assistiti da garanzie prestate dal debitore (es. ipoteca, pegno) che non comportano alcun onere per il creditore (ris. min. 19-4-1979, n. 6/217 e circ. min. 30-12-1993, n. III-6-701);

- i crediti per finanziamenti fatti da soggetti aventi per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni in società o enti concessi a società controllate e collegate (ris. min. 12-3-1976, n. 9/197);
- i crediti scontati e ceduti alla clausola “*salvo buon fine*”, ma solo nel caso di esercizio dell'azione di regresso da parte del cessionario a seguito del mancato pagamento del debitore (circ. min. 1-8-1987, n. 19/9/015). La legittimità di quest'ultima ipotesi (innovativa rispetto al precedente orientamento) è ancora largamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza (si veda, tra le altre, Comm. Trib. Centr., 5 dicembre 1995, n. 4174);
- i crediti commerciali ceduti *pro-solvendo*, poichè, in tal caso, il rischio di regresso correlato ai crediti ceduti resta in capo alla società cedente (Cass. 16-10-2006 n. 22171, Cass. 14-2-2002 n. 2133 e Cass. 24-3-2005 n. 13803. In senso contrario: ris. min. 20-7-1995, n. 225);

c) *crediti non coperti da garanzia assicurativa.*

Crediti esclusi

Nella determinazione del “plafond” dei crediti commerciali fiscalmente rilevanti non assumono rilevanza:

- *i crediti coperti da garanzia assicurativa.* Questa esclusione è giustificata dal fatto che la deduzione del premio assicurativo è alternativa alla ricomprensione dei crediti nella base di commisurazione dell'accantonamento (ris. min. 30-12-1993, n. III-6-701). Se la copertura assicurativa dei crediti è prevista soltanto per una parte degli stessi, il restante importo può concorrere alla determinazione del plafond di calcolo;
- *i crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali;*
- *le voci esposte nei conti d'ordine dello stato patrimoniale per impegni a favore di terzi* che, pur comportando dei rischi, non hanno la natura di crediti quali, a titolo esemplificativo, le fideiussioni (ris. min. 23-3-1979, n. 9/414);
- *i crediti commerciali ceduti in factoring sia “pro-soluto” sia “pro-solvendo”* (circ. min. 1-8-1987, n. 19/9/015, circ. min. 28-11-1987, n. 24/9/1093 e ris. min. 20-7-1995, n. 225/E. In senso contrario, come visto sopra, con riferimento alle cessioni pro-solvendo: Comm. Trib. Centr., 23 novembre 1995, n. 4174);
- *i crediti ceduti allo sconto anche se con clausola “salvo buon fine”*, fatto salvo il caso di esercizio dell'azione di regresso da parte del cessionario (ris. min. 20-7-1995, n. 225/E. In giurisprudenza: Comm. Trib. Reg., 15 novembre 1999, n. 319);
- *i crediti per interessi di mora;*
- *i crediti per prestiti concessi ai dipendenti.*

Limite all'accantonamento

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore allo 0,50% dei crediti, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti (generico) sono

ammessi in deduzione fino a concorrenza di questo limite. La deduzione degli accantonamenti al fondo rischi su crediti è consentita fino a quando il totale delle svalutazioni e dei fondi rischi ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio. Viceversa, se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti è superiore al 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, questa eccedenza deve essere tassata. Se il periodo d'imposta ha una durata superiore o inferiore ai dodici mesi, l'ammontare degli accantonamenti e delle svalutazioni deve essere ragguagliato ad anno (art. 76, c. 3, TUIR).

In conclusione, l'analisi effettuata sui crediti iscritti in bilancio può portare ai seguenti risultati:

- a) *la svalutazione civilistica coincide con la svalutazione fiscalmente ammessa*: in questo caso la svalutazione viene indicata in corrispondenza della voce B.10.d) del conto economico (“svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide”);
- b) *la svalutazione civilistica è superiore al limite massimo ammesso fiscalmente*: la svalutazione deve essere indicata in corrispondenza della voce B.10.d) del conto economico; l'eccedenza rispetto al limite fiscale costituirà, in sede di dichiarazione del reddito, una “variazione in aumento” ai fini IRES (per tale situazione è opportuno prevedere un sottoconto specifico denominato “fondo svalutazione crediti tassato”);
- c) *la svalutazione civilistica è inferiore al limite massimo ammesso fiscalmente*: in questo caso (a partire dal periodo d'imposta 2008) la società non potrà più dedurre la differenza (fino allo 0,5%) nella dichiarazione dei redditi (e ciò per effetto dell'abrogazione della disciplina relativa alle c.d. “deduzioni extracontabili” in precedenza contenuta nell'art. 109, c. 4, lett. b, del TUIR e applicabile fino al periodo d'imposta 2007).

Esempio:

Fondo svalutazione crediti al 31-12-2008: € 100,00 (relativa svalutazione già dedotta)

Nel 2009 la situazione dei crediti è la seguente:

	Valore nominale	Svalutazione
Clienti A: nessuna possibilità di recupero	100,00	100,00
Cliente B: previsione di incasso 70%	200,00	60,00
Cliente C: creditore irreperibile	150,00	150,00
Cliente D: previsione di incasso 60%	120,00	48,00
Cliente E: previsione incasso 100%	3.000,00	—
Totale	3.570,00	358,00

0,5% Valore crediti = $3.570 \times 0,5\% = 18$ (Accantonamento max deducibile)

Verifica mancato superamento soglia 5%

Limite max deducibilità: $3.570 \times 5\% = 179$

Svalutazioni complessive: $(100+18) = 118 < 179$. La svalutazione è inferiore al 5% del valore nominale dei crediti e, pertanto, è deducibile nei limiti fiscalmente riconosciuti.

In tale situazione la quota accantonata a conto economico in bilancio al fondo svalutazione crediti al 31-12-2009 sarà:

Svalutazione al 31-12-2009	358,00
Utilizzo fondo esistente al 31-12-2008	(100,00)
Accantonamento al 31-12-2009	<u>258,00</u>

Fiscalmente si avrà:

- 1) Quota accantonamento deducibile: 18
- 2) Quota accantonamento indeducibile 240,00 (258-18)

Perdite su crediti

Le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili se risultanti da elementi certi e precisi (art. 106, c. 1, TUIR). In particolare, le perdite devono avere il requisito della “certezza” (quanto alla loro esistenza) e della “oggettiva determinabilità” (quanto al loro ammontare) (ris. min. 13-3-1982, n. 9/636). Nell’esercizio in cui vengono soddisfatti questi requisiti, le perdite devono essere immediatamente dedotte, senza alcuna possibilità di rinvio discrezionale negli esercizi successivi (Cass., 21 febbraio 2001, n. 2530 e Cass. Sez. Trib., 3 agosto 2005, n. 16330). Ai fini del riconoscimento della deducibilità fiscale, la società è tenuta a dimostrare di aver fatto quanto possibile per recuperare il credito in sofferenza (es. azioni legali infruttuose, esito negativo del pignoramento, mancanza documentata di beni mobili o immobili di proprietà del debitore, chiusura dei locali dell’impresa, irreperibilità del debitore ecc.) senza, tuttavia, la necessità di dover fornire la prova di essersi attivata per conseguenza una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore (Cass. 19 novembre 2007, n. 23863). A titolo esemplificativo, la società può inviare una domanda di sollecito al debitore (ris. min. 6-8-1976, n. 9/124).

Le perdite sono deducibili se preventivamente imputate a conto economico (art. 109, c. 4, TUIR). In tal senso, le perdite di competenza dell’esercizio, fiscalmente certe ma non spese a conto economico non possono essere dedotte.

Le perdite in grado di soddisfare i sopra citati requisiti sono deducibili per la sola quota che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti già dedotti nei precedenti esercizi (art. 106, c. 2, TUIR e ris. min. 21-12-1976, n. 1/9/042).

Stante quanto sopra, quindi, in presenza di un fondo rischi su crediti dedotto e tassato, le eventuali perdite su crediti conseguite dovranno essere imputate in via prioritaria al fondo rischi su crediti dedotto (in tal senso si veda anche la risoluzione Agenzia delle Entrate 9-11-2006, n. 127/E).

Non sono deducibili le perdite relative ai crediti derivanti da attività esenti o non soggette ad imposta, ovvero da attività non previste dallo statuto sociale.

Esempio:

Svalutazioni complessive dedotte nei precedenti esercizi: 100

Perdita su crediti: 400

Perdite su crediti deducibili: 300

Infine, si ricorda, che, secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 29 febbraio 2008 n. 70/E, nel caso in cui una società dovesse cedere la partecipazione posseduta in una società verso la quale detiene un credito di finanziamento, la perdita su crediti derivante dalla rinuncia al credito in esame non può essere dedotta immediatamente, ma deve essere portata ad incremento del costo fiscale della partecipazione nella società nei confronti della quale era vantato il credito oggetto di rinuncia (pertanto, in questo caso, per poter determinare il componente reddituale scaturente dalla cessione della partecipazione in questione, il socio è tenuto a confrontare il corrispettivo di cessione con il costo fiscale della partecipazione aumentato dell'importo relativo alla rinuncia al credito).

4.3.2 Procedure concorsuali, rinuncia ai crediti e perdite verso debitori esteri

Procedure concorsuali

Le perdite su crediti sono comunque deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (art. 101, c. 5, TUIR).

In particolare questo momento deve essere individuato con le seguenti modalità:

- nel *fallimento*: con la relativa sentenza dichiarativa. In caso di assoggettamento a fallimento, la perdita non deve essere necessariamente imputata nel conto economico di tale esercizio ma può essere rilevata, a discrezione del creditore, in uno qualsiasi degli esercizi compresi nella durata della procedura fino alla chiusura della stessa (Lettera circ. ABI TR 003527 del 12-4-1990);
- nella *liquidazione coatta amministrativa*; con il provvedimento che lo ordina;
- nel *concordato preventivo*: con il decreto di ammissione alla procedura;
- nell'*amministrazione straordinaria*: con il decreto che la dispone.

Con riferimento all'individuazione del periodo d'imposta in cui dedurre le perdite relative ai crediti vantati nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali, nella *norma di comportamento n. 172*, l'ADC di Milano ha sostenuto l'importanza da riferire al prudente apprezzamento degli amministratori che, infatti, sono tenuti a rilevare le perdite nel bilancio al momento della relativa manifestazione (il che può avvenire non necessariamente nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale ma, in tutto o in parte, anche in quelli successivi. In senso analogo, in giurisprudenza, si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 12831/02).

Considerato che la sopra citata disposizione non ricomprende la procedura di "amministrazione controllata" tra quelle in grado di attribuire "in ogni caso" il diritto alla detrazione della relativa perdita su crediti, in presenza di questa procedura la deducibilità delle relative perdite dovrà comunque basarsi su elementi "certi" e "precisi" (circ. Ag. Entrate 10-5-2002, n. 39. In senso contrario alla deducibilità delle perdite su crediti vantati nei confronti di società che si trovano in "amministrazione controllata" si veda: Cass., 12 aprile 2006, n. 8580). Per le procedure iniziate in un periodo antecedente all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1987, le perdite sono obbligatoriamente deducibili in 5 quote costanti a partire da quest'ultimo esercizio. Viceversa, per le procedure iniziate successivamente a tale data, si dovrà procedere alla deduzione integrale della perdita eccedente il fondo rischi su crediti nell'anno della relativa imputazione (circ. min. 18-5-1990, n. 15/9/536). Per le perdite su crediti relative a debitori assoggettati a procedure concorsuali dovrà essere preventivamente utilizzato il fondo rischi su crediti (*ex art. 106, c. 1, TUIR*) costituito nei precedenti esercizi. L'ammontare delle suddette perdite che non trova copertura nel fondo sarà deducibile previa imputazione al conto economico a norma dell'art. 109, c. 4, del TUIR, (ancorché determinato in misura superiore a quella prudentemente stimabile). Nel caso in cui, al termine della procedura concorsuale, la perdita fiscalmente dedotta negli esercizi precedenti sia risultata superiore a quella effettivamente subita, l'eccedenza sarà tassabile in qualità di "sopravvenienza attiva" (*ex art. 88 TUIR*).

Le nuove procedure di risanamento della crisi

Oltre alla classica fattispecie del c.d. "concordato stragiudiziale", diverse sono le nuove procedure di risanamento introdotte dal nostro ordinamento per fronteggiare l'impatto della crisi economico-finanziaria. In particolare, al riguardo, si ricordano:

- *i c.d. "piani attestati" previsti dall'art. 67, c. 3, lett. d, della legge fallimentare* (questa fattispecie si estrinseca in un piano di risanamento dell'impresa la cui ragionevolezza è attestata da un professionista iscrit-

to nel registro dei revisori contabili. Non è richiesto alcun consenso da parte dei creditori e produce l'effetto di impedire l'esercizio dell'azione revocatoria laddove il piano non raggiungesse il suo obiettivi e, quindi, si traducesse in una procedura concorsuale);

- *i c.d. "accordi di ristrutturazione del debito" previsti dall'art. 182-bis della legge fallimentare* (in questo caso l'accordo, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale, presuppone l'assenso di almeno il 60% dei creditori, e impedisce l'esercizio dell'azione revocatoria).

Entrambe queste nuove forme di risanamento dell'impresa in crisi hanno l'effetto di produrre lo stralcio (totale o parziale) del debito verso i creditori e, dall'altra, di far emergere eventuali plusvalenze per effetto della dismissione di beni o di rami d'azienda.

Nonostante questi effetti vantaggiosi, tuttavia, il legislatore non ha ancora aggiornato il TUIR al fine di stabilire con precisione gli effetti fiscali derivanti da queste nuove procedure. La questione (con specifico riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito previsti dall'art. 182-bis della legge fallimentare) è stata, seppur marginalmente, affrontata dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 13 marzo 2009 n. 8/E (risposta 4.2). In particolare, in questa sede, analizzando la posizione del creditore, l'Agenzia ha affermato che *"alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato comma 5 dell'art. 101 del TUIR"*. In virtù di quanto sopra, allo stato attuale, in attesa di uno specifico intervento legislativo o di prassi al riguardo, una soluzione prudentiale (ancorché certamente non razionale, in quanto derivante dalla temporanea assenza di regolamentazione della materia) potrebbe consistere nel:

- *in capo al creditore*: considerare comunque deducibile la perdita su crediti derivante dagli accordi in esame giacché in possesso dei requisiti di "certezza" e "definitività" previsti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR;
- *in capo al debitore*: considerare tassata la sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del debito poiché non classificabile tra le ipotesi previste dall'art. 88, comma 4, del TUIR.

Resta inteso che, ai fini IRAP, nessun impatto si viene a determinare in quanto i componenti reddituali derivanti dagli accordi in esame sono certamente ascrivibili all'area straordinaria del conto economico.

Rinuncia a crediti di modesto importo

La rinuncia ai crediti di modesto importo (che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio. Si veda: ris. min. 6-8-1976 n. 9/124) ritenuti ine-

sigibili è deducibile fiscalmente se in grado di realizzare (*ex art. 1236 c.c.*) una scelta di convenienza per la società (ris. min. 9-4-1980, n. 9/557 e ris. min. 6-9-1980, n. 9/517). Questa rinuncia, da esprimere entro la data di chiusura dell'esercizio, deve dunque essere giustificata dall'eccessiva onerosità della procedura esecutiva attuabile per la riscossione del credito rispetto all'entità di quest'ultimo (a titolo esemplificativo, nella risposta all'interrogazione parlamentare 4 novembre 2008 n. 5-00570 la Camera dei deputati – VI Commissione finanze – ha riconosciuto la deducibilità delle perdite relative a crediti di modesto importo per le quali il tentativo di recupero si sarebbe rilevato del tutto antieconomico per le relative spese da sostenere a carico del creditore. In senso analogo si vedano anche le sentenze n. 10802/02 e n. 23863/07 della Corte di Cassazione).

Perdite verso debitori esteri

Le perdite relative ai crediti vantati nei confronti di soggetti esteri sono deducibili se documentate da un'apposita dichiarazione emessa dalla Sace (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) indicante l'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito medesimo (circ. min. 19-7-1980, n. 131/11/1730 e ris. min. 16-5-1979, n. 9/656).

Per i crediti non garantiti dalla Sace, la definitività della perdita subita deve essere dimostrata in conformità con gli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore straniero (circ. 10-5-2002, n. 39). Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la validità probatoria della seguente documentazione (ris. min. 1-4-81, n. 9/016):

- dichiarazione di insolvenza da parte di organi giurisdizionali esteri;
- dichiarazione di non reperibilità della Camera di Commercio estera.

Viceversa, la deducibilità non è stata (automaticamente) ammessa nel caso di temporanea incapacità del creditore di far fronte ai propri impegni per effetto del blocco dei pagamenti (in questa circostanza sarà necessario valutare attentamente la situazione giuridica del credito e del singolo debitore).

Procedure concorsuali estere

In caso di assoggettamento a procedure concorsuali estere, le relative perdite su crediti possono essere dedotte già nell'esercizio di apertura delle stesse, sempreché tali procedure siano assimilabili, secondo l'ordinamento del Paese di appartenenza, ad una di quelle indicate nell'art. 11 del d.P.R. n. 42/88 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

In tal senso, l'Amministrazione finanziaria ha escluso la possibilità di dedurre alla data di apertura della procedura le perdite su crediti vantate nei

confronti di debitori esteri soggetti alla procedura fallimentare di ristrutturazione societaria denominata “*Chapter 11*” dell’ordinamento degli Stati Uniti d’America in quanto quest’ultima è stata considerata come equiparabile a quella di “amministrazione controllata” prevista nel nostro ordinamento (circ. 10-5-2002, n. 39).

4.3.3 Cessione dei crediti

Valutazione civilistica

I crediti aziendali possono essere ceduti alle società di factoring per finalità diverse, ovvero:

- a titolo di garanzia da rischi di insolvenza, nell’ipotesi di cessione senza azione di regresso;
- per finalità finanziarie, se la società di factoring anticipa al cedente delle somme a fronte dei crediti ceduti;
- per il mandato all’incasso, se la società di factoring si limita a curare la riscossione per conto del cedente.

Nello specifico, la cessione dei crediti può essere effettuata:

- a) senza azione di regresso (*pro-soluto*);
- b) con azione di regresso (*pro-solvendo*).

Cessione senza azione di regresso

Nella cessione senza azione di regresso (c.d. *cessione pro-soluto*), il cedente si limita a garantire l’esistenza del credito ma non la solvibilità del creditore.

In questa situazione:

- i crediti ceduti devono essere rimossi dal bilancio del soggetto cedente e l’utile o la perdita derivante dall’operazione sono riconosciuti per l’importo corrispondente alla differenza tra il valore ricevuto ed il precedente valore di iscrizione in bilancio dei crediti stessi;
- la perdita su crediti deve ritenersi “certa” già al momento della cessione del credito alla società di factoring (in quanto il cedente perde ogni diritto sui crediti ceduti).

Cessione con azione di regresso

Nella cessione con azione di regresso (c.d. *cessione pro-solvendo*), il cedente garantisce l’esistenza del credito e risponde della solvibilità del cliente ceduto. La cessione può essere rilevata in bilancio mediante una delle seguenti modalità:

- i crediti ceduti sono rimossi dallo stato patrimoniale e sono sostituiti con l’ammontare dell’anticipazione ricevuta;

- i crediti ceduti vengono mantenuti in bilancio in quanto considerati come attribuiti in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti. In tale ipotesi, in bilancio sarà necessario iscrivere l'ammontare dell'anticipazione ricevuta al netto delle commissioni, il debito verso il cessionario e, nel conto economico, le commissioni.

In caso di cessione pro-solvendo, la società di factoring può, alternativamente:

- anticipare la quota di credito presumibilmente recuperabile (“factoring con accredito anticipato”);
- accreditare l'importo al dopo incasso (“factoring con accredito a scadenza”).

Esempio:

La società cede ad una società di factoring un credito verso il cliente x (valore nominale € 1.000,00) per un ammontare pari a € 700,00 alla clausola “pro-soluto”. La società ha già rilevato in bilancio un fondo rischi su crediti generico pari a € 100,00.

	#	a	Credito v/cl. x	1.000,00
	Cassa			700,00
	F.do rischi crediti			100,00
	Perdita su crediti			200,00

Nel corso dell'anno n, la società cede ad una società di factoring un credito verso il cliente y (valore nominale € 1.500,00) alla clausola “pro-solvendo”. La società di factoring anticipa l'80% del valore nominale di tale credito, al netto degli oneri e delle commissioni. Alla scadenza, durante l'anno n+1, la società di factoring provvede ad accreditare la quota residua originariamente non accreditata.

Anno n

	Crediti ceduti pro-solvendo	a	Crediti v/clienti y	1.500,00
	#	a	Debiti soc. factoring	1.200,00
	Banca c/c			900,00
	Interessi passivi			100,00
	Comm. factoring			200,00

Crediti ceduti pro-solvendo voce C.II.1 attivo s.p.

Anno n+1

		Banca c/c	a	Crediti ceduti pro-solvendo	300,00
--	--	-----------	---	-----------------------------	--------

Valutazione fiscale

La cessione dei crediti “pro-soluto” è stata riconosciuta come un atto d’impresa di esclusiva competenza degli amministratori e, in quanto tale, sottratta alle valutazioni di opportunità dell’Amministrazione finanziaria (Comm. Trib. I gr. di Trento, sez. I, 14 settembre 1998, n. 638). Al riguardo si veda anche la Comm. Trib. Reg. Piemonte, 1 ottobre 2007 n. 30).

Premesso quanto sopra, le perdite sui crediti ceduti con la formula “pro-soluto” devono ritenersi deducibili al momento del perfezionamento della relativa cessione, se in grado di soddisfare i requisiti di “certezza” e “definitività” ai sensi dell’art. 109, c. 1, TUIR (Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. XXIX, 16 giugno 1998, n. 86, Cass. 4 ottobre 2000, n. 13181 e Cass. 20 novembre 2001, n. 14568). Secondo l’orientamento espresso della Corte di Cassazione, questi requisiti devono necessariamente basarsi su elementi di carattere oggettivo “*pur riconoscendo l’idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire una valida ragione per la deducibilità*” (Cass. 20 novembre 2001, n. 14568).

Anche la cessione “pro-soluto” dei crediti in sofferenza, rientrando nella libertà di valutazione degli organi amministrativi della società, risulta deducibile in misura corrispondente alla differenza tra l’importo nominale dei crediti ceduti ed il relativo prezzo di cessione (Comm. Trib. Reg. Lombardia, 7 aprile 1999, n. 66).

A differenza di quanto sopra, in dottrina è stata sostenuta la deducibilità dei componenti negativi derivanti dalla cessione “pro-soluto” dei crediti a titolo oneroso a prescindere dalle rigorose prove facenti riferimento agli elementi “certi” e “precisi” previsti dal comma 3 dell’art. 101, e ciò nella considerazione che questo tipo di operazione risulterebbe disciplinata dal comma 1 dell’art. 101 del TUIR (in cui è riconosciuta la deducibilità delle minusvalenze realizzate attraverso la cessione onerosa dei beni relativi all’impresa).

Viceversa, in caso di cessione “pro-solvendo”, per il riconoscimento della deducibilità delle perdite, sarà necessario attendere l’azione di rivalsa del cessionario nei confronti del cedente (Comm. Trib. Prov., sez. V, 17 febbraio 1998, n. 20).

Ai fini IVA, la cessione di crediti è esclusa dall’ambito applicativo dell’imposta ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972.